

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAZZARA, NARO, D'ALIA, TABORELLI, ANGELINO ALFANO, AMATO, ARACU, BAIAMONTE, BLASI, BORRIELLO, BRIGUGLIO, CALIGIURI, CAMINITI, CAMMARATA, CAMPA, COLLAVINI, CRIMI, CROSETTO, CUCCU, DE GHISLANZONI CARDOLI, DI TEODORO, FALICA, FONTANA, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GASTALDI, GERMANÀ, GIUDICE, LAVAGNINI, LUPI, MAIONE, MARINELLO, MISURACA, NAN, NICOLOSI, NICOTRA, ORSINI, PALMIERI, PALUMBO, PATRIA, MARIO PEPE, PERROTTA, SANTORI, SCALTRITTI, SPINA DIANA, STAGNO D'ALCONTRES, TARDITI, GIACOMO VENTURA, VIALE, ZAMA, ZANETTA

Norme per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia delle isole minori e istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori

Presentata il 7 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quadro della realtà sociale, economica ed ambientale delle isole minori che contornano il nostro Paese, presenta, come è noto, aspetti notevolmente articolati e variegati.

Benché nel corso degli anni un impegno pubblico più incisivo, che però ha privilegiato lo sviluppo del turismo e di talune attività produttive, abbia determinato una importante svolta, rispetto ad una storica condizione di abbandono e di marginalità, sussistono ancora forti elementi di discriminazione, sul piano sostanziale, nei confronti della condizione delle collettività delle isole minori rispetto

a quella delle isole maggiori e del continente che, se non rimossi, mortificano le enormi potenzialità di tali realtà.

I punti critici che si propongono con maggiore frequenza sono ben noti: i trasporti, l'approvvigionamento idrico, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, un contesto economico precario o squilibrato, le condizioni abitative, lo smaltimento dei rifiuti.

Se, dunque, si vuole arrestare un processo di progressiva erosione delle comunità isolate, e la trasformazione delle isole in artificiali borghi turistici abitati solo nei mesi estivi, se si vuole impedire la dispersione di quanto resta di antiche tradizioni

attraverso un processo migratorio strisciante, ma non per questo meno forzoso ed ingiusto, occorre attrezzare l'intervento pubblico dello Stato, delle regioni, degli enti locali, con strumenti qualitativamente e quantitativamente adeguati e incentivare l'intervento privato per le stesse finalità.

La presente proposta di legge intende approntare una soluzione organica rispetto a tali esigenze.

La proposta, in primo luogo, afferma il dovere della Repubblica di operare al fine di rimuovere gli ostacoli, connessi all'insularità, che creano una condizione svantaggiata per le comunità locali, nel campo dello sviluppo economico e dei servizi.

In relazione a tale dovere si definiscono i compiti spettanti alle regioni ed agli altri enti pubblici locali.

Si viene così a sancire una sorta di « Carta » dei diritti delle comunità isolate.

In secondo luogo, la presente proposta di legge stabilisce che l'intervento pubblico occorrente per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale debba essere attuato in base a programmi triennali, da aggiornare annualmente, formulati dalle regioni con il concorso delle amministrazioni locali interessate e che debba tenere conto della esigenza di salvaguardia del patrimonio culturale, ambientale ed archeologico.

Si intende, così, correggere la più grave delle deficienze che hanno caratterizzato fin qui l'intervento pubblico, e cioè quella derivante dal suo carattere frammentario, settoriale ed episodico e valorizzare, invece, l'autonomia delle regioni e degli enti locali.

Il programma degli interventi da operare nel triennio non viene peraltro « paracadutato dall'alto », ma è il risultato dell'elaborazione delle scelte delle comunità locali.

La realizzazione dei programmi triennali dovrebbe essere finanziata, secondo il progetto, sia con le risorse che le regioni autonomamente intendono destinare al settore, sia con la disponibilità di un Fondo per il finanziamento per gli interventi nelle isole minori, al quale è attri-

buita una dotazione di circa 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

Per la ripartizione del fondo fra le regioni (le quali a loro volta dovranno distribuire le disponibilità tra gli enti locali in base ai programmi) si fa riferimento ad alcuni criteri obiettivi: il reddito ed il numero degli abitanti, la superficie delle isole e la distanza dalla terraferma.

In definitiva, è certamente opportuno prevedere un intervento dello Stato nonché delle regioni e degli altri enti locali tendente alla tutela delle specificità culturali, ambientali e sociali mediante apposite iniziative prioritariamente volte a garantire:

a) l'approvvigionamento idrico ed energetico, allo scopo prevedendo l'impiego anche di energie rinnovabili;

b) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo scopo utilizzando anche apposite navi con impianti per il relativo trattamento e riciclaggio;

c) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature di porti, aeroporti ed eliporti;

d) il potenziamento dei servizi di collegamento tra isole e terra ferma o isole maggiori, anche con la concessione di contributi a compagnie di navigazione che istituiscano nuovi collegamenti;

e) il recupero ed il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle diverse tipologie;

f) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, del paesaggio e dei beni culturali in coerenza con le peculiarità degli *habitat* insulari nonché per la tutela complessiva della specificità culturale;

g) la tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari;

h) la salvaguardia del diritto allo studio, anche mediante l'attivazione di strutture scolastiche;

i) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca anche attraverso l'istituzione di uffici per attività formative, di corsi di formazione professionale e di incentivi all'occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti locali rimuovono gli ostacoli che, in ragione del distacco dal continente e dalle isole maggiori, impediscono agli abitanti delle isole minori la fruizione di condizioni economiche e sociali pari a quelle assicurate agli altri cittadini e promuovono azioni tendenti a salvaguardare la specificità culturale ed a realizzare lo sviluppo sociale ed economico e la tutela ambientale delle isole minori.

ART. 2.

1. Le regioni e gli altri enti locali adottano iniziative coordinate e programmate per la realizzazione di interventi che, attraverso la prestazione di servizi reali e di incentivi fiscali e creditizi, con particolare riguardo allo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, dell'agricoltura, dell'agriturismo, della pesca e delle attività tradizionali, assicurino alle popolazioni delle isole minori fonti stabili e congrue di reddito, al fine di arrestare i flussi migratori.

ART. 3.

1. Le regioni e gli altri enti locali adottano iniziative coordinate e programmate per la realizzazione di interventi nelle isole minori, volti prioritariamente a garantire:

a) l'approvvigionamento idrico ed energetico, allo scopo prevedendo l'impiego anche di energie rinnovabili;

b) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo scopo utilizzando anche ap-

posite navi con impianti per il trattamento ed il riciclaggio dei medesimi;

c) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature di porti, aeroporti ed eliporti;

d) il potenziamento dei servizi di collegamento tra isole minori e terra ferma o isole maggiori, anche con la concessione di contributi a compagnie di navigazione che istituiscano nuovi collegamenti;

e) il recupero ed il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle diverse tipologie;

f) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, del paesaggio e dei beni culturali in coerenza con le peculiarità degli *habitat* insulari nonché la tutela complessiva della specificità culturale;

g) la tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari;

h) la salvaguardia del diritto allo studio anche mediante l'attivazione di strutture scolastiche;

i) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca anche attraverso l'istituzione di uffici per attività formative, di corsi di formazione professionale e di incentivi all'occupazione.

ART. 4.

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori », con una dotazione complessiva di 154.957.070 euro per l'anno 2002 e di 154.957.070 euro per ciascuno degli anni successivi, da riquantificare annualmente in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni ed assegnate con decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sulla base della superficie, del reddito medio e del numero degli abitanti e della distanza delle isole minori dalla terra ferma o dalle isole maggiori.

ART. 5.

1. Le regioni, sentite le amministrazioni locali delle isole minori, elaborano un piano triennale di interventi da aggiornare annualmente e provvedono all'assegnazione delle disponibilità derivanti dalle risorse proprie e dalle quote del fondo di cui all'articolo 4, sulla base dei programmi attuativi presentati dagli enti locali.

ART. 6.

1. Nella predisposizione dei piani attuativi di cui all'articolo 5, i comuni individuano scelte tecniche che prevedono, prioritariamente, per l'approvvigionamento energetico, l'impiego di energie rinnovabili e per l'approvvigionamento idrico, la realizzazione di impianti di dissalazione delle acque marine nonché di impianti di captazione e regimentazione delle acque piovane con creazione di invasi.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019020